

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca
all'esito della discussione orale all'udienza del 29 maggio 2025,
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. BERTAGGIA
DANIELE, elettivamente domiciliato presso il difensore

ATTORE

contro

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
[REDACTED] - Ungheria ([REDACTED])
[REDACTED]

CONVENUTA CONTUMACE

Indebito arricchimento ex art. 2033 c.c. – accoglimento
Trading online – Investimenti inesistenti

1.	Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni	1
2.	I presupposti della ripetizione dell'indebito	3
3.	Le spese di lite	5

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni

[REDACTED] agisce, deducendo di avere corrisposto alla [REDACTED]
l'importo complessivo di euro 8.000,00 in data 27-28/02/2023 mediante due bonifici bancari,

effettuati sul conto corrente intestato a quest'ultima e acceso presso la banca [REDACTED] con IBAN [REDACTED] BIC [REDACTED] con sede in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] – VILNIUS- Lituania.

Spiega l'attore che i bonifici erano stati effettuati allo scopo di effettuare investimenti finanziari in ambito di trading online, essendo il contatto avvenuto, in data 31/01/2023, attraverso il sito [REDACTED] sito che offriva l'opportunità di imparare metodi di trading e iniziare con gli investimenti.

Spiega che, dopo l'acquisto di un primo pacchetto con versamento tramite carta ricaricabile nella misura di euro 250,00 era stato contattato telefonicamente da tale [REDACTED] qualificatosi come Senior Account Manager della [REDACTED] il quale lo aveva invitato ad iscriversi alla piattaforma di trading online [REDACTED] fornendogli le credenziali di accesso a mezzo mail. Successivamente, in data 27-28/02/2023 il sedicente [REDACTED] con la promessa di cospicui guadagni sulla predetta piattaforma, lo aveva convinto ad effettuare un ulteriore investimento di euro 8.000,00, indicando telefonicamente quale società beneficiaria la [REDACTED] [REDACTED]

Deduce [REDACTED] che, a seguito del versamento, la [REDACTED] non ha effettuato alcun investimento, né sottoposto un contratto o effettuato una qualsivoglia attività a beneficio dell'attore, il quale però, in ragione di un meccanismo fraudolento, appariva visibile un portale con andamento positivo dell'investimento fatto.

Solo al momento della richiesta di restituzione del capitale, l'attore si è accorto di aver subito una truffa, essendosi [REDACTED] reso irreperibile; l'attore agisce chiedendo alla [REDACTED] [REDACTED] la restituzione dell'importo indebitamente versato nell'erronea convinzione di effettuare investimenti.

In ragione della descrizione degli eventi sopra esposta, l'attore ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“accertare e dichiarare che il sig. [REDACTED] ha effettuato entrambe le operazioni di bonifico come sopra evidenziate, senza l'esistenza di una causa reale, e/o di un contratto, con conseguente revocabilità di tutte le operazioni di bonifico da essa eseguite a favore della società [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [REDACTED] [REDACTED] - Ungheria, siccome prive di*

titolo giustificativo e/o per mancanza di un contratto in violazione dell'art. 23 comma 1 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58 del TUF, nonché costituenti, per l'effetto un indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., in capo alla convenuta, e conseguentemente condannare la società [REDACTED] [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [REDACTED] [REDACTED] – Ungheria - alla restituzione della somma di € 8.000,00 a favore del sig. [REDACTED] [REDACTED] oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun bonifico sino al saldo effettivo, per i motivi suesposti.

Con vittoria di spese e compenso professionale, rimb. Forf. 15%, Iva e cap come per legge”.

La [REDACTED] regolarmente convenuta in giudizio nelle forme del Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri atti giudiziari extragiudiziali in materia civile o commerciale, è rimasta contumace.

Acquisiti i documenti prodotti, all'udienza del 29 maggio 2025, è stata discussa ed è stato riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.

La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.

2. I presupposti della ripetizione dell'indebito

La pretesa va inquadrata nell'ambito della fattispecie normativa di cui all'art. 2033 c.c.

Tale norma prevede che - al fine di ottenere la restituzione dell'indebito – deve risultare provato che il pagamento non sia dovuto, essendo stato l'importo versato in ragione di un titolo inesistente o nullo.

Quanto all'onere probatorio gravante su chi agisce, esso ha ad oggetto l'avvenuto pagamento nonché l'inesistenza di una ragione giustificativa dello spostamento patrimoniale: la Suprema Corte ha da tempo affermato infatti il principio per cui *“poiché l'inesistenza della "causa debendi" è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), la relativa prova incombe all'attore.”* (Cass. Civ., Sez. III, 17/03/2006, n. 5896).

[REDACTED] ha provato di aver versato la somma di euro 8.000, in favore della [REDACTED] [REDACTED] (cfr. bonifici al doc. 1, uno di 5.000,00 euro e l'altro di 3.000,00).

A fronte del versamento, non v'è prova di un rapporto contrattuale che lo giustifichi ed, in

particolare, della stipula di un contratto avente ad oggetto la vendita di prodotti finanziari, così come prospettato all'attore dal soggetto qualificatosi come consulente.

Anzitutto, non risulta che la convenuta operasse in ambito finanziario e che fosse autorizzata a farlo, avendo come oggetto sociale "*attività di consulenza aziendale e gestionale*" (cfr. visura al doc. 2 fascicolo di parte attrice) e, dunque, l'esercizio di un'attività non inerente al settore dell'investimento finanziario, che richiede, anche in ambito comunitario, apposite autorizzazioni, non risultanti dalla visura camerale in atti.

Agli atti non vi è un contratto di investimento stipulato nelle forme richieste dall'art. 23 T.U.F., - ma solo degli scambi di messaggi (cfr. doc. 3) col soggetto qualificatosi come broker, di cui non è noto il collegamento effettivo con la convenuta ma comunque del tutto inidonei a giustificare lo spostamento patrimoniale in favore della società, considerato che il broker online deve comunque avere un'autorizzazione ad operare da parte dell'autorità specificamente preposta nello Stato in cui l'intermediario ha sede.

In buona sostanza, a seguito della documentata ricezione della somma, non risulta che la [REDACTED] abbia effettuato operazioni o che abbia sottoposto un contratto di investimento all'attore.

Rimanendo contumace, la convenuta non ha provato l'esistenza di un titolo che giustifichi il trattenimento della somma di denaro oggetto della domanda, che la convenuta deve essere condannata a restituire, ex art. 2033 c.c., nella misura del capitale versato, pari ad euro 8.000,00, essendo il versamento avvenuto in ragione di un titolo inesistente.

Sulla somma oggetto di restituzione sono altresì dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo; non si reputa invece raggiunta la prova della mala fede della convenuta, che [REDACTED] aveva l'onere di provare, non potendosi essa considerare provata *in re ipsa* (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16/02/2018, n. 3912).

Dunque, tale prova non può essere costruita come automatismo derivante dall'aver riscosso la somma versata tramite bonifico dall'attore, non risultando, neppure dalla descrizione dei fatti presentata in ricorso, che l'attore sia stato indotto dalla società convenuta alla corresponsione delle somme per prestazioni non dovute. La condotta fraudolenta – per quanto emerge dagli atti – risulta posta in essere da [REDACTED] che nello stesso ricorso si afferma essersi qualificato

come Senior Account Manager della [REDACTED] e di cui, quindi, il collegamento con [REDACTED] non è neppure compiutamente allegato.

Infine, nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, essendo quello restitutorio un debito di valuta.

3. Le spese di lite

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento (euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 840,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 851,00 per fase decisoria).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- a) accoglie la domanda e, quindi, dichiara tenuta e condanna la [REDACTED] società con sede in [REDACTED] [REDACTED] - Ungheria (tax number [REDACTED] – Registration number [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di euro 8.000,00 , oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- b) dichiara tenuta e condanna la [REDACTED] società con sede in [REDACTED] [REDACTED] - Ungheria ([REDACTED] [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione in favore di [REDACTED] delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 264,00 per esborsi ed euro 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute.

Ferrara, 24/06/2025

Il Giudice

Marianna Cocca